



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 125 del 07/10/2016

OGGETTO : *Installazione di foto trappole sul territorio comunale per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed al degrado ambientale.*

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **sette** del mese di **ottobre**, alle ore **12,40** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		X
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il ViceSindaco, dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, nel Comune di Curinga si registrano fenomeni di inciviltà da parte di alcuni cittadini che, non volendo aderire alla raccolta differenziata o non volendo utilizzare il servizio gratuito di

ritiro ingombranti a domicilio, si spostano da casa per disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli indiscriminatamente lungo le strade o fuori dei contenitori stradali presenti;

che i rifiuti che vengono abbandonati sono di ogni genere, compresi rifiuti ingombranti, inerti e, non di rado, rifiuti pericolosi (amianto) con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che su quello della normale convivenza civile;

che tali abbandoni creano, di fatto delle aree degradate, delle “microdiscariche” la cui rimozione comporta oneri non indifferenti per il bilancio dell’Ente.

Dato atto che, al fine di contrastare tali illeciti e sulla scorta della positiva esperienza maturata in altre realtà, la Polizia Locale intende utilizzare come strumento di deterrenza del degradante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, sistemi di foto- trappolaggio, nel numero di apparecchi e secondo le modalità che risulteranno più idonee a seguito degli opportuni sopralluoghi, all’interno del territorio comunale, con particolare riguardo alle zone “marginali” dove questo fenomeno si manifesta con maggiore frequenza e con più gravoso impatto quantitativo.

Considerato che l’impiego della videosorveglianza potrà essere un valido strumento di deterrenza, oltretutto, all’occorrenza, anche di repressione, allo sversamento e conferimento dei rifiuti, supportando l’operato della Polizia Locale.

Valutata la necessità di adottare un sistema di videosorveglianza basato sull’impiego di foto trappole.

Dato atto che la polizia Municipale, nelle more della definizione del progetto di videosorveglianza basato sull’impiego delle foto trappole, su direttiva del Sindaco impartite in ossequio della legge quadro n.65 del 1986 e del Regolamento comunale sul funzionamento della Polizia Locale approvato con DGR del 23 marzo 1993 n.259, ha provveduto a dotarsi delle fototrappole.

Verificato che :

-le caratteristiche delle fotocamere di che trattasi sono tali da renderle adatte allo svolgimento in genere dei compiti che l’Ente si è prefissato, ovvero al monitoraggio ambientale per:

- riprese fotografiche finalizzate al controllo e prevenzione degli sversamenti abusivi/irregolari di rifiuti;

- supporto tecnologico alla vigilanza ambientale, vigilanza stradale e di sicurezza urbana;

Preso atto che secondo le prescrizioni dettate dal garante della Privacy nel provvedimento dell’08 aprile 2010, i soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art.4, comma1, lettera f) del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett.b) del Codice per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

Considerato :

che il Garante ha previsto particolari disposizioni a favore dei trattamenti dati effettuati dagli organi di polizia che, in alcuni casi affrancano gli stessi, in tutto o in parte, delle ordinarie forme di informativa, le cui modalità sono puntualmente chiarite e descritte nel richiamato provvedimento del 2010, con particolare riferimento ai punti 3 e 5;

CHE, in particolare, il punto 3.1.1.del provvedimento sopra richiamato dell’08 aprile 2010 epigrafato “ Informativa e sicurezza” testualmente così dispone :*“Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l’obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal “Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento” (art. 53 del Codice).”*

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l’informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.”;

CHE il punto 5 del provvedimento di cui trattasi prevede testualmente : “...Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previamente l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice), ferme restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1.” mentre il punto 5.2. , nella materia di che trattasi, dispone:

“..5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).”.

Ritenuto di dover utilizzare efficacemente tali foto trappole onde garantire l'espletamento dei compiti di ufficio ed al fine di evitare danni ambientali ed atti vandalici sul territorio comunale.

Visto:

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice per la protezione dei dati personali);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'08 aprile 2010, ed, in particolare, l'art.5 , coma 5.2. “ Depositi e rifiuti”, il quale stabilisce che risulta lecito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
- Il D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e s. m. i (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale);
- lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile d'area in ordine alla sola regolarità Tecnica ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. n.174/12, convertito in L.213/2012;

Evidenziato che il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ente, per cui non necessita il parere di regolarità contabile;

Richiamati gli articoli 48 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto che qui s'intendono richiamate e riportate, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Di approvare l'installazione sul territorio comunale di un sistema di foto-trappolaggio, nel numero di apparecchi e secondo le modalità che risulteranno più idonee a seguito degli opportuni sopralluoghi della Polizia Locale, nelle zone a maggior rischio, a rotazione e secondo la discrezionalità tecnica per finalità di contrasto all'abbandono dei rifiuti ed al degrado ambientale.

Di dare atto che tale strumentazione consentirà di effettuare efficacemente accertamenti amministrativi e di polizia Giudiziaria, soprattutto al fine di prevenire e reprimere le violazioni ambientali, e al fine, altresì, di perseguire la più generale finalità di preservare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la percezione di sicurezza da parte di tutti i cittadini.

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile della Polizia Locale per quanto di competenza.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito istituzionale sezione “ Amministrazione trasparente”.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanimemente favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/082000 e s.m.i.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale n.125 del 07/10/2016

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Installazione di foto trappole sul territorio comunale per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed al degrado ambientale.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 05/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Istruttore di P.L. Antonino Cannella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. umberto Ianchello

NON DOVUTO

Approvato e sottoscritto



► **Il Presidente**

► **Il Segretario Comunale**

F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. .

Data

► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA,

**Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'**